



COMUNE DI CARINARO

Provincia di Caserta

***REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE E LA DISCIPLINA DELLA
TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE***

T.O.S.A.P.

Approvato con deliberazione Commissario straordinario n. 30 del 14.4.2004



REGOLAMENTO TOSAP

INDICE

Pagina

CAPO I	1
“DISPOSIZIONI GENERALI”.....	1
Art.1 - Oggetto del regolamento	1
Art.2 - Oggetto della tassa	1
Art.3 - Classificazione del Comune.....	1
Art.4 - Suddivisione del territorio in categorie	1
Art.5 - Concetto di occupazione.....	1
CAPO II	2
“CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI”	2
Art.6 - Soggetti passivi.....	2
Art.7 - Licenza e diritto di occupazione	2
Art.8 - Autorizzazioni e concessioni.....	2
Art.9 - Scopo delle occupazioni	2
Art.10 - Intralci alla circolazione	2
Art.11 - Occupazioni con vetture da piazza o private	3
Art.12 - Caratteri delle occupazioni	3
Art.13 - Modalità di richiesta delle concessioni ed autorizzazioni	3
Art.14 - Rappresentanti del Concessionario	4
Art.15 - Norme per l'esecuzione dei lavori	5
Art.16 - Durata delle concessioni od autorizzazioni	6
Art.17 - Decadenza delle concessioni od autorizzazioni.....	6
Art.18 - Revoca, modifica o sospensione delle occupazioni	6
Art.19 - Revoca	6
Art.20 - Procedura ed effetti del provvedimento di revoca	6
Art.21 - Occupazioni abusive.....	7
CAPO III	8
“APPLICAZIONE DELLA TASSA”	8
Art.22 - Occupazioni permanenti e temporanee. Criteri di distinzione.	8
Art.23 - Criterio di applicazione della tassa.....	8
Art.24 - Tariffe: criteri.....	8
Art.25 - Misura dello spazio occupato	8
Art.26 - Occupazioni permanenti – Disciplina e tariffe	9
Art.27 - Passo carrabile.....	9
Art.28 - Distributori di carburanti	10
Art.29 - Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi	10
Art.30 - Occupazioni sottosuolo e soprassuolo.....	10
Art.31 - Costruzione gallerie sotterranee	10
Art.32 - Occupazioni temporanee – Disciplina e tariffe	10
Art.33 - Occupazioni temporanee effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti	11
Art.34 - Occupazioni effettuate in aree di mercato	11
Art.35 - Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi, produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti.....	11
Art.36 - Occupazioni effettuate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante	11
Art.37 - Occupazioni temporanea del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi	11
Art.38 - Occupazioni temporanee con cantieri di lavoro per la messa in dimora di condutture, cavi impianti in genere destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, nonché quelli destinati allo stesso scopo	12
Art.39 - Occupazioni con autovetture ad uso privato su aree destinate a parcheggio	12
Art.40 - Occupazioni realizzate durante l'esercizio di attività edili	12
Art.41 - Occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali o sportive	12
Art.42 - Occupazioni superiori a trenta giorni o ricorrenti – Convenzioni	12
Art.43 - Occupazioni nei mercati – Norme di rinvio.....	12



REGOLAMENTO TOSAP

Art.44 - <i>Esenzioni</i>	12
CAPO IV	14
“DENUNCIA, MODALITA’ DI RISCOSSIONE ED ACCERTAMENTO”	14
Art.45 - <i>Denuncia dell’occupazione permanente</i>	14
Art.46 - <i>Versamento per le occupazioni permanenti</i>	14
Art.47 - <i>Denuncia e versamento per le occupazioni permanenti</i>	15
Art.48 - <i>Riscossione mediante convenzione</i>	15
Art.49 - <i>Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa, contenzioso</i>	15
Art.50 - <i>Affidamento da parte del Comune del servizio di accertamento e riscossione della tassa</i>	16
Art.51 - <i>Funzionario responsabile</i>	16
Art.52 - <i>Sanzioni</i>	17
CAPO V	18
“DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI”	18
Art.53 - <i>Norme transitorie e finali</i>	18
Art.54 - <i>Entrata in vigore</i>	18
Art.55 - <i>Abrogazione di precedenti disposizioni</i>	18

ALLEGATO “A”**TABELLA 1: OCCUPAZIONI PERMANENTI****TABELLA 2: OCCUPAZIONI TEMPORANEE****ALLEGATO “B”****TABELLA 1: ELENCO STRADE DI 1[^] CATEGORIA****TABELLA 2: ELENCO STRADE DI 2[^] CATEGORIA**

CAPO I

“DISPOSIZIONI GENERALI”

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente contempla e disciplina le occupazioni di spazi ed aree pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio di cui al Capo II^a del Decreto Legislativo 15.11.1993 n.507 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Nel testo del presente regolamento si intende per “decreto” il Decreto Legislativo di cui al comma precedente.

Articolo 2

Oggetto della tassa

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
2. Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico di cui al comma 1, con esclusione dei balconi, verande, bow-window e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
4. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o del demanio statale.
5. Ai sensi dell'art. 38, comma 4 del decreto, sono soggette all'imposizione comunale le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, su tratti di strade statali o provinciali che attraversano i centri abitati del territorio comunale, delimitati ai sensi degli artt. 3 e 4 del Decreto Legislativo 30.04.1992 n.285 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 3

Classificazione del Comune

1. Ai sensi dell'art. 43 comma 1 del decreto, questo Comune, agli effetti dell'applicazione della T.O.S.A.P., avendo al 31/12/2003 una popolazione residente di n. 6659 unità, appartiene alla “classe V”.

Articolo 4

Suddivisione del territorio in categorie

1. In ottemperanza all'art. 42, comma 3 e art. 48 del decreto, il territorio di questo Comune è suddiviso nelle seguenti categorie con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 30.06.1994
 - 1^a categoria: centro abitato
 - 2^a categoria: aree periferiche

Elenco strade, spazi ed aree pubbliche di 1^a categoria: VEDI ALLEGATO “A” - Tabella 1

Elenco strade, spazi ed aree pubbliche di 2^a categoria: VEDI ALLEGATO “B” - Tabella 2

Articolo 5

Concetto di occupazione

1. Per occupazione si intende ogni fatto che costituisca una utilizzazione particolare del bene concesso per effetto di concessione o di autorizzazione ad occupare porzioni di suolo ovvero di spazi soprastanti o sottostanti il suolo con esclusione totale o parziale della collettività dal godimento del bene stesso.

CAPO II

“CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI”

Articolo 6

Soggetti passivi

1. Ai sensi dell'art. 39 del decreto, la tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione e/o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.

Articolo 7

Licenza e diritto di occupazione

1. Licenza di occupazione e tassa relativa

Nessun diritto esclusivo di occupazione può essere concesso senza autorizzazione o regolare atto di concessione dell'autorità comunale e senza il pagamento della tassa relativa, fatta eccezione per le occupazioni esenti dal tributo, per le quali è tuttavia sempre richiesto l'atto di concessione o di autorizzazione.

2. Concessioni ed autorizzazioni del diritto di occupazione

Le concessioni e le autorizzazioni del diritto di occupazione sono subordinate alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché nei regolamenti comunali di polizia urbana, di igiene e di edilizia, comunque nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 20, 21 e 27 del Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni).

Esse sono sempre accordate dall'Amministrazione comunale, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, verso i quali gli occupanti dovranno rispondere di ogni molestia, danno o gravame, ritenendo esonerato il Comune da qualsiasi responsabilità.

Articolo 8

Autorizzazioni e concessioni

1. Le occupazioni temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico sono soggette ad autorizzazione e subordinate al rilascio, da parte dell'Amministrazione comunale, di semplici autorizzazioni scritte.

2. Per le occupazioni, che non necessitano di preventiva autorizzazione scritta, la bolletta di pagamento della tassa, rilasciata dall'agente autorizzato alla riscossione, sostituisce autorizzazione.

3. Le occupazioni permanenti di suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico, comunque effettuate - con o senza impianti od opere che possono menomare la buona conservazione delle strade - sono subordinate ad apposito atto di concessione.

Articolo 9

Scopo delle occupazioni

1. Ogni richiesta di occupazione dovrà essere giustificata da uno scopo, come l'esercizio di un'industria, commercio, arte o professione o per ragioni edilizie, agricole, impianto di giostre, giochi, spettacoli e trattenimenti pubblici ecc.

2. Tale scopo non potrà essere in contrasto con motivi di estetica e di decoro cittadino.

3. Saranno in ogni caso vietate le concessioni od autorizzazioni per l'esercizio di attività non consentite dalle vigenti disposizioni di legge e dai regolamenti ministeriali e comunali.

4. Le richieste dovranno essere limitate allo spazio strettamente indispensabile.

Articolo 10

Intralci alla circolazione

1. Le occupazioni di qualsiasi natura debbono essere richieste e concesse in modo da non intralciare il traffico dei veicoli e pedoni sulle vie, piazze e spazi pubblici, creando ingorghi alla circolazione ed impedendo l'accesso alle case private, negozi, uffici, edifici e stabilimenti pubblici e privati.

2. Nello stesso modo, per le occupazioni di breve durata, gli autoveicoli ed i veicoli che trasportino merci od altri prodotti necessari all'esercizio di attività industriali, commerciali ecc. dovranno sgomberare immediatamente il suolo occupato non appena decorso il tempo strettamente indispensabile alle operazioni di carico e scarico, ripristinando libero il transito, pur non essendo soggette a tassazione.

Articolo 11

Occupazioni con vetture da piazza o private

1. Le aree di stazionamento delle autovetture e delle vetture a trazione animale da piazza, così come le aree destinate a parcheggi delle autovetture di uso privato, sono inappellabilmente determinate dall'autorità comunale.
2. Le aree delimitate con destinazione a parcheggio di vetture ad uso privato sono destinate alla libera utilizzazione, esclusivamente ad uso di parcheggio, da parte della collettività.
3. Dette aree possono essere affidate in concessione pluriennale nelle forme di cui all'art. 113, del D.Lgs 267/2000 ovvero, nelle forme previste dalle leggi in materia , a soggetti privati.
4. Apposita speciale normativa regolerà dette concessioni pluriennali fermo comunque quanto disposto nel presente regolamento.
5. Ai fini della riscossione della tassa di cui al presente regolamento, l'utilizzazione degli spazi adibiti a parcheggio è di norma assoggettata al pagamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche. Ove le predette aree siano affidate in concessione pluriennale, il concessionario è tenuto all'assolvimento della tassa di occupazione permanente per gli spazi concessi ed utilizzati.

Articolo 12

Caratteri delle occupazioni

1. Le autorizzazioni e le concessioni di cui ai precedenti commi hanno carattere personale e non possono essere cedute.
2. Esse valgono per la località, la durata, la superficie e l'uso per le quali sono rilasciate e non autorizzano il titolare anche all'esercizio di altre attività per le quali sia prescritta apposita licenza.
3. In tutti i casi esse si intendono accordate:
 - a) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - b) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione;
 - c) con la facoltà dell'Amministrazione di imporre nuove condizioni.
4. Il concessionario è tenuto ad esibire l'atto di autorizzazione o di concessione ad ogni richiesta del personale addetto al servizio, della Polizia Municipale e della forza pubblica.
5. E' prevista, in ogni caso, la facoltà di revoca per inosservanza delle disposizioni regolamentari o per mancato rispetto delle condizioni previste dall'autorizzazione ovvero per sopravvenute ragioni di pubblico interesse.

Articolo 13

Modalità di richiesta delle concessioni ed autorizzazioni

1. Doveri del concessionario.
 - a) Chiunque intenda occupare spazi superficiali, sovrastanti o sottostanti a suoli pubblici o soggetti a servitù di pubblico passaggio, anche se per legge o per regolamento, l'occupazione è dichiarata esente da tributo, deve farne domanda all'Amministrazione comunale ed ottenere regolare licenza, con l'assegnazione del diritto di occupazione e delimitazione del diritto stesso sul bene concesso.
 - b) La domanda deve essere redatta in forma chiara ed esauriente, utilizzando i moduli predisposti dal Comune e corredata, se del caso, da disegni, descrizioni ed altri documenti atti a chiarire la richiesta.
 - c) Nella domanda l'interessato dovrà dichiarare di conoscere esattamente e di subordinarsi senza alcuna riserva alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nel decreto legislativo 507/93 e successive integrazioni e modifiche, nonché le altre disposizioni speciali che disciplinano la materia.
2. Il concessionario deve inoltre sottostare alle seguenti condizioni:
 - a) limitare l'occupazione allo spazio assegnatogli nella licenza;

- b) non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga ottenuta prima della scadenza, nelle dovute forme;
 - c) custodire e difendere da ogni eventuale danno il bene assegnatogli; a tale scopo sarà obbligato ad usufruire di detto bene con le dovute cautele e diligenza, seguendo quelle norme tecniche consigliate dagli usi e consuetudini o che gli saranno imposte da questa Amministrazione;
 - d) curare continuamente la manutenzione delle opere costruite in dipendenza della concessione, riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o di terzi;
 - e) evitare intralci o danni al transito dei veicoli, autoveicoli e pedoni, apponendo i prescritti segnali in caso di pericolo;
 - f) eseguire tutti i lavori necessari per porre in pristino, al termine della concessione, il bene occupato;
 - g) versare, alle scadenze stabilite, la tassa concordata od accertata a suo carico, con le modalità previste dalla legge e/o dalla eventuale convenzione di cui al successivo art. 46 del presente regolamento;
 - h) risarcire il Comune di ogni eventuale maggiore spesa che, per effetto delle opere costruite in concessione, dovesse sostenere per l'esecuzione di lavori pubblici o patrimoniali;
 - i) disporre i lavori in modo da non danneggiare le opere esistenti e, in caso di necessità, prendere gli opportuni accordi con l'Amministrazione comunale o con i terzi per ogni modifica alle opere già in atto, evitando noie e spese al Comune, che, in ogni caso, faranno carico al concessionario stesso; riconoscendosi impossibile la coesistenza delle opere nuove con quelle già in atto, la nuova concessione si intenderà come non avvenuta ove l'Amministrazione, nel pubblico interesse, non potesse addivenire alla revoca delle concessioni precedenti;
 - j) osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari nonché tutte le altre prescrizioni contenute nella licenza o nell'atto di concessione, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, per danni arrecati a terzi durante l'esercizio del diritto di occupazione, risarcendo altresì il Comune di altri danni che dovesse sopportare per effetto della concessione.
- 3.** L'Amministrazione dovrà subordinare la concessione alla costituzione di un deposito cauzionale o fidejussione, che resterà vincolato a favore del Comune per l'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nella licenza di occupazione o nell'atto di concessione, fino alla scadenza, decadenza o revoca di essa, nonché per le spese di manutenzione e ripristino del bene concesso. Tale deposito cauzionale non dovrà essere costituito quando le concessioni riguarderanno occupazioni permanenti realizzate senza manufatti, impianti o strutture fisse e quelle effettuate con passi carrabili.
- 4.** Ai proprietari di negozi fronteggianti le aree pubbliche è accordata la concessione delle stesse aree con preferenza sugli altri richiedenti.
- 5.** Quando lo stesso suolo è richiesto da più persone, la concessione sarà fatta - sempre secondo tariffa - al primo richiedente risultante dall'annotazione sull'apposito registro, effettuata cronologicamente secondo l'ordine di pervenimento delle domande.
- 6.** Nel caso di richieste contemporanee, l'assegnazione sarà decisa dalla sorte.
- 7.** L'Amministrazione, per ogni domanda di concessione, può chiedere un rimborso spese istruttorie, anche mediante la costituzione di un congruo deposito anticipato.
- 8.** L'Amministrazione concluderà l'attività istruttoria del procedimento nei modi e termini di cui all'art. 2, legge 241/90 e relativo regolamento comunale di attuazione.
- 9.** Ogni occupante titolare di concessione od autorizzazione deve mantenere contegno decoroso, astenendosi da parole ed atti sconvenienti o dall'invitare agli acquisti, ai divertimenti, ecc. in modo eccessivamente rumoroso.

Articolo 14

Rappresentanti del Concessionario

1. Le concessioni sono strettamente personali.
2. E' ammesso il godimento del bene concesso a mezzo di persona di fiducia o di legale rappresentante, da dichiararsi dal Concessionario anticipatamente al Sindaco od agli agenti incaricati della riscossione della tassa di occupazione, in modo che possano essere specificati nella licenza o nella ricevuta della tassa pagata .

3. E' vietata qualsiasi sub concessione. Tuttavia è ammesso il trasferimento del bene da uno ad altro Concessionario, escluso ogni scopo di speculazione, con il consenso dell'Amministrazione e sempre che per lo stesso bene non vi siano altri aspiranti.
4. Il subentrante dovrà assolvere tutti gli obblighi incombentigli di cui al presente regolamento.
5. Sono comunque fatte salve tutte le disposizioni di legge vigenti in materia.

Articolo 15

Norme per l'esecuzione dei lavori

1. Esecuzione dei lavori.

Durante l'esecuzione dei lavori il Concessionario, oltre alle norme tecniche e pratiche di edilizia previste dalle leggi e dai regolamenti in vigore nonché dagli usi e consuetudini locali, dovrà osservare le seguenti prescrizioni generali e quelle particolari che gli potranno essere imposte all'atto della concessione con contratto scritto, atto di sottomissione o licenza:

- a) non arrecare disturbo o molestia al pubblico e ad altri concessionari o intralci alla circolazione;
- b) evitare scarichi o depositi di materiale sull'area pubblica non consentiti dai competenti organi del Comune o di altre autorità;
- c) evitare scarichi di acque sull'area pubblica e, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi o imposte dal Comune o da altre autorità;
- d) evitare l'uso di mine o di altri mezzi che possano cagionare timore o pericoli e danni alle persone ed alle cose del Comune o di terzi;
- e) collocare adeguati ripari per evitare spargimento di materiale sugli adiacenti suoli pubblici e privati e predisporre mezzi necessari ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità, che verrà invece a ricadere interamente sul concessionario.

2. Lavori scavi e demolizioni non previsti nella licenza.

La licenza di concessione obbliga il concessionario a non abusare dei beni concessi, eseguendo lavori, scavi e demolizioni non previsti nella licenza o contratto.

La stessa licenza non esonera il concessionario dall'obbligo di rispettare i beni ottenuti, rimanendo proibito ad essi di arrecarvi qualsiasi danno, di infiggervi pali, chiodi e punte o di smuovere in qualsiasi modo la pavimentazione od il selciato, salvo i casi in cui, per evidenti necessità, se ne sia ottenuta la preventiva autorizzazione e fermo comunque l'obbligo di riporre tutto in pristino a lavoro ultimato, così da rispettare in pieno l'igiene, l'estetica e il decoro cittadino.

3. Demolizioni ed uso di opere esistenti.

In caso di assoluta necessità e su conforme autorizzazione ricevuta dall'Amministrazione nelle forme prescritte dalle leggi e dai regolamenti in vigore, il concessionario potrà, previa autorizzazione dell'Ufficio Tecnico comunale, demolire opere murarie e stradali esistenti ma è tenuto a provvedere a proprie spese alla completa sistemazione delle opere residue con opportuni raccordi e rifacimenti, risarcendo il Comune delle opere distrutte.

Il costo delle opere demolite sarà valutato con perizia tecnica disposta dall'Amministrazione comunale ed approvata a norma di legge, calcolando il loro valore secondo il costo che le stesse opere richiederebbero per la loro ricostruzione in altre località, anche se tale ricostruzione dovesse essere rimandata ad epoca posteriore.

Detta valutazione non sarà soggetta ad alcun gravame da parte del concessionario, che pertanto sarà tenuto in ogni caso ad accettarla, onde evitare la revoca della concessione.

L'uso da parte del concessionario di opere già esistenti, l'atterramento di piante e qualsiasi altra utilizzazione dei beni comunali di uso pubblico o patrimoniali, potranno essere ammessi solo dietro pagamento di analogo corrispettivo, a titolo di fitto, risarcimento danni e simili, il cui ammontare sarà determinato dall'Amministrazione comunale con provvedimento insindacabile in via amministrativa o giudiziaria.

L'uso di beni comunali comporterà altresì per il concessionario la loro continua manutenzione e l'obbligo della loro restituzione, nel termine che sarà fissato, in ottime condizioni e con il risarcimento di eventuali danni arrecati.

Articolo 16

Durata delle concessioni od autorizzazioni

1. Le autorizzazioni temporanee possono essere accordate per un tempo inferiore ad un anno, salvo proroga o rinnovo, nelle forme previste.
2. Le concessioni permanenti hanno invece durata non inferiore ad un anno e cessano alla loro scadenza, salvo tempestiva rinnovazione o proroga concesse per atto scritto.
3. La durata, la data di inizio e di scadenza, nonché le misure dell'occupazione dovranno, in ogni caso, essere indicate nell'atto di autorizzazione o di concessione, nella licenza e/o nella ricevuta della tassa pagata.
4. La cessazione volontaria dell'occupazione prima del termine stabilito nella licenza, nell'atto di concessione o nella ricevuta della tassa pagata, non dà diritto a restituzione, anche parziale, del tributo o a refusione, ovvero a compenso di sorta.

Articolo 17

Decadenza delle concessioni od autorizzazioni

1. Il mancato adempimento delle condizioni imposte nella licenza o atto di concessione o di sottomissione ovvero alle norme stabilite nella legge e nel presente regolamento, comporta la decadenza del diritto ad occupare.
2. Si incorre altresì nella decadenza:
 - a) allorché l'interessato non sia addivenuto all'adempimento delle formalità relative all'atto, di concessione o di sottomissione nel termine di tre mesi dall'invito e non abbia curato il versamento delle eventuali somme richieste a titolo di cauzione;
 - b) allorché il concessionario non si sia avvalso, nei sei mesi dalla definizione delle formalità d'ufficio, della concessione accordatagli;
 - c) qualora si produca il passaggio, nei modi e nelle forme di legge, del bene concesso dal demanio al patrimonio del Comune, o al demanio o patrimonio dello Stato, della Provincia etc., ricevendo così caratteristica tale da non potersi più consentire un atto di concessione da parte di questa Amministrazione.
3. Per i provvedimenti di decadenza sono applicabili le disposizioni previste ai successivi articoli per la revoca.

Articolo 18

Revoca, modifica o sospensione delle occupazioni

1. Tutte le concessioni od autorizzazioni si intendono accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con facoltà di revoca, modifica o sospensione in qualsiasi momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, in base a regolari deliberazioni dei competenti organi del Comune.

Articolo 19

Revoca

1. Qualora, per mutate circostanze, l'interesse pubblico esiga che il bene concesso ritorni alla sua primitiva destinazione ovvero debba essere adibito ad altra funzione indilazionabile e necessaria per la soddisfazione dei pubblici bisogni, l'Amministrazione comunale ha il diritto di revocare la concessione, fatta eccezione per le occupazioni permanenti con balconi, verande e simili infissi di carattere stabile, pertinenti alle fronti delle case verso l'area pubblica, soggette alla normativa prevista in materia edilizia.
2. La revoca di concessioni od autorizzazioni concernenti l'utilizzazione di suolo, soprasuolo e sottosuolo pubblico dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, esclusa qualsiasi altra indennità.

Articolo 20

Procedura ed effetti del provvedimento di revoca

1. La revoca è disposta dal Sindaco, in seguito a provvedimenti adottati ai sensi del precedente comma, con apposita ordinanza di sgombro e di riduzione in pristino del bene occupato, preceduta, se del caso, da una perizia tecnica.
2. Nell'ordinanza di revoca sarà assegnato al Concessionario un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di sgombro e di restauro del bene occupato, decorso il quale essi saranno eseguiti d'ufficio, con

rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente, da prelevarsi dal deposito cauzionale costituito all'atto del rilascio della licenza o stipula dell'atto di concessione.

3. Il provvedimento di revoca è notificato a mezzo del messo comunale.

4. Il provvedimento di revoca per necessità dei pubblici servizi e per la soddisfazione di altri pubblici bisogni è insindacabile da parte del concessionario e per effetto di esso lo stesso concessionario resterà obbligato a ripristinare il bene, trasportando altrove i materiali di rifiuto e provvedendo alla migliore sistemazione e pulizia dei luoghi, evitando danni al Comune ed a terzi.

Articolo 21

Occupazioni abusive

1. Le occupazioni non precedute dal rilascio della prevista autorizzazione o concessione e non accompagnate dal pagamento della relativa tassa, sono considerate abusive, fermo restando comunque l'obbligo dell'assolvimento della tassa d'occupazione.

2. Sono parimenti considerate abusive tutte le occupazioni in contrasto con le disposizioni stabilite dalla legge e dal presente regolamento.

3. Accertatosi un qualsiasi abuso sui beni pubblici o soggetti a servitù di pubblico passaggio, gli occupanti abusivi saranno diffidati, accordando ad essi un congruo termine, trascorso il quale il Sindaco provvederà a notificare l'ordinanza di sgombro e di ripristino del bene occupato, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge emanate in materia, senza pregiudizio di ogni altra azione da espletare con la dovuta sollecitudine a salvaguardia dei diritti del Comune e della collettività; fermo restando comunque l'obbligo dell'assolvimento della tassa, per l'intera durata del periodo di occupazione abusiva nonché l'assoggettabilità alle relative sanzioni.

4. Oltre alla diffida ed ordinanza prevista al precedente comma, sarà elevato a carico dei contravventori alle vigenti disposizioni di legge e del presente regolamento, verbale di accertamento di violazione di norme amministrative, seguendo la procedura stabilita dalle vigenti disposizioni di legge in materia e relativi regolamenti, salvo denuncia all'autorità giudiziaria quando il fatto costituisca reato più grave stabilito dal codice penale o da altre leggi e regolamenti, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 20 e 21 del Codice della Strada.

CAPO III

“APPLICAZIONE DELLA TASSA”

Articolo 22

Occupazioni permanenti e temporanee. Criteri di distinzione.

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 1 del decreto, ed ai fini dell'applicazione della tassa, le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni inferiori all'anno.
2. Per le occupazioni permanenti e temporanee che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.

Articolo 23

Criterio di applicazione della tassa

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 4 del decreto, la tassa si determina in base alla effettiva superficie occupata, espressa in metri quadrati, o in metri lineari per le occupazioni effettuate con cavi, condutture e simili.
2. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
3. La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione; a tale effetto le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche, indicate nell'art. 2 del presente regolamento, sono classificate in n. 2 categorie.
4. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, in un'unica soluzione, e si applica sulla base delle misure di tariffa per le varie categorie ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche.

Articolo 24

Tariffe: criteri

1. Le tariffe sono adottate entro la data di approvazione del bilancio di previsione ed entrano in vigor dal 1° gennaio dell'anno finanziario di riferimento.
2. Ai sensi dell'art. 42, comma 6, la tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dagli artt. 44, 45, 47, 48 del D.Lgs n. 507/93.
3. Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferiti alla prima categoria del territorio; la misura corrispondente all'ultima categoria non può essere, comunque inferiore al 30% di quella deliberata per la prima.

Articolo 25

Misura dello spazio occupato

1. Come disposto dall'art. 23 del presente regolamento, la tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata, espressa in metri quadrati, o ai metri lineari, con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente i decimali. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
2. Le superfici eccedenti i 1000 metri quadri, sia per le occupazioni permanenti che per le occupazioni temporanee, sono calcolate in ragione del 10%.
3. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento fino a 100 metri quadrati, del 25 per cento per la parte eccedente 100 metri quadrati e fino a 1000 metri quadrati, del 10 per cento per la parte eccedente i 1000 metri quadrati.

4. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, che insistono ciascuna su area pubblica distinta, di misura uguale o superiore al mezzo metro quadrato o lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse.
5. La estensione dello spazio risulta, per le occupazioni sopra e sottosuolo, dalla superficie della proiezione orizzontale dell'oggetto tassabile sul suolo pubblico, estesa fino ai bordi, agli spigoli ed alle linee più sporgenti; gli oggetti saranno misurati dal vivo delle facciate.
6. Lo spazio occupato con tavolini, sedie, panche, vasi di fiori etc. per uso di bar, trattorie e simili, si computa considerando occupata anche l'area intermedia fra i detti oggetti e valutando quindi l'area circoscritta dai punti più estremi dell'effettiva occupazione.
7. La concessione non autorizza peraltro il beneficiario a collocare nello spazio così misurato altri oggetti se non quelli indicati nella domanda.

Articolo 26

Occupazioni permanenti – Disciplina e tariffe

1. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base delle misure di tariffa, di cui alla "Tabella tariffe", nell'Allegato "A", del presente regolamento, in Tabella 1:
 - a) occupazioni di suoli: – Tariffa base;
 - b) per l'occupazione di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa di cui alla lettera a) è ridotta di un terzo.
2. Per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, si applica la riduzione del 70% alla tariffa di cui alla lettera a), in Tabella 1.
3. Per le occupazioni di suolo e di spazi soprastanti e sottostanti il suolo effettuate con strutture fisse, quali chioschi, edicole, banchi e simili, per un periodo di tempo pluriennale e con utilizzazione quotidiana da parte degli stessi soggetti durante tutta la settimana, la tassa è dovuta nella misura delle tariffe di cui al comma 1, lettera a) e b), ed al comma 2.

Articolo 27

Passo carrabile

Criteri di determinazione della superficie – Disciplina e tariffe

1. La superficie da tassare dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".
2. Agli effetti della tassa sono considerati passi carrabili quelli riconosciuti dalla specifica legislazione e, comunque, si considerano tali i semplici accessi carrabili costituiti generalmente da manufatti o da altro materiale ovvero da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o in ogni caso, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli nella proprietà privata; parimenti si considerano passi carrabili le coperture dei fossi o di canali effettuate solo con riferimento a specifiche unità immobiliari, allo scopo di facilitarne l'accesso alle stesse.
3. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati nove. l'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento.
4. Il Comune, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi carrabili o pedonali a filo con il manto stradale, da effettuarsi con le modalità previste per la richiesta di concessione di occupazione permanente, e tenuto conto delle esigenze di viabilità, può, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi.
Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività non può comunque estendersi oltre la superficie di 10 metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso.
Per l'occupazione relativa al presente comma si applica la riduzione del 50% alla tariffa di cui lettera a), in Tabella 1.
5. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che, sulla base degli elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto, si applica la riduzione del 90% alla tariffa di cui in Tabella 1.

6. La tassa relativa all'occupazione con passi carrabili può essere definitivamente assolta, mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari ai venti annualità del tributo.
7. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in ripristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

Articolo 28

Distributori di carburanti

1. Ai sensi dell'art 48, dal comma 1 al comma 6 D.Lgs. 507/93, la tassa stabilita per i distributori di carburanti nella tariffa, va riferita a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni 1000 litri o frazione di 1000 litri.
2. È ammessa una tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
3. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di 1/5 ogni 1000 litri o frazione di 1000 litri degli altri serbatoi.
4. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica automaticamente per ciascuno di essi.
5. La tassa è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e sottosuolo effettuata con colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a mq. 4.
6. Le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati comunque utilizzati, sono soggette alla tassa di occupazione di cui all'art 44 del D.Lgs. 507/93, come statuito dalle tariffe annesse al presente Regolamento.

Articolo 29

Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi

1. Ai sensi dell'art. 48, comma 7 D.Lgs. 507/93, per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico è dovuta una tassa annuale, come da tariffa.

Articolo 30

Occupazioni sottosuolo e soprassuolo

1. La tassa per le occupazioni permanenti del sottosuolo e soprassuolo stradale realizzate da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, con cavi, condutture, impianti in genere, o con qualsiasi altro manufatto, è determinata forfetariamente in base al numero complessivo delle relative utenze, risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente.
2. Per le occupazioni di sottosuolo e soprassuolo aventi carattere temporaneo, l'importo della tassa è determinato applicando la tariffa per Km lineare approvata ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 507/93.

Articolo 31

Costruzione gallerie sotterranee

1. Ai sensi dell'art. 47 comma 4 del decreto, il Comune, nel caso di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, oltre alla tassa di cui al comma 1 dell'art. 47 del decreto, impone ai soggetti beneficiari dell'opera, un contributo (una tantum) per le spese di costruzione che non può superare complessivamente il 50% delle spese medesime.

Articolo 32

Occupazioni temporanee – Disciplina e tariffe

1. Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste dall'art. 23, comma 3, del presente regolamento, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime.
2. I tempi di occupazione e le relative misure di riferimento sono deliberati dal Comune in riferimento alle singole fattispecie di occupazione.

3. In ogni caso, per le occupazioni di durata non inferiore a quindici giorni la tariffa è ridotta in misura del 20%.
4. La tassa si applica in relazione alle ore di effettiva occupazione in base alle misure giornaliere di tariffa, di cui all'Allegato "A", in Tabella 2.
 - a) occupazione temporanea di suolo: - Tariffa base;
 - b) per l'occupazione temporanea di spazi soprastanti e sottostanti il suolo si applica la riduzione del 70% alla tariffa di cui in Tabella 2.
5. Per l'occupazione temporanea di spazi soprastanti e sottostanti il suolo si applica una riduzione del 50% alla tariffa base di cui alla lettera b), in Tabella 2.
6. Per le occupazioni temporanee con tende e simili si applica la riduzione del 70 % alla tariffa di cui alla lettera c), in tabella 2.

Ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate la tassa va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi e dalle aree medesimi.

Articolo 33

Occupazioni temporanee effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti

1. Per le occupazioni temporanee effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, si applica l'aumento del 50% alle tariffe di cui all'art. 32 che precede, come in Allegato "A" , in Tabella 2.

Articolo 34

Occupazioni effettuate in aree di mercato

1. Per le occupazioni temporanee effettuate in aree destinate dal Comune al mercato, la tassa si applica in relazione all'effettiva occupazione di queste ultime, sulla base di fasce orarie non frazionabili di 6 ovvero 12 ore, comprendendo nelle stesse le fasi relative all'installazione ed alla rimozione dei mezzi, delle attrezzature e delle merci utilizzati per l'occupazione, nella misura di tariffe previste all'Allegato "A", in Tabella 2, lettera d).

Articolo 35

Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi, produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti

1. Per le occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, si applica la riduzione del 50% alle tariffe di cui agli articoli 32, 33 e 34 che precedono, come espresse all'Allegato "A", in Tabella 2, lettera e).

Articolo 36

Occupazioni effettuate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante

1. Per le occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante si applica la riduzione dell'80% alle tariffe di cui all'Art. 32 che precede, come espresso nell' "Allegato B", in Tabella 2, lettera f).

Articolo 37

Occupazioni temporanea del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi

1. Per l'occupazione temporanea del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, la tassa è determinata forfettariamente, nelle misure di cui all'Allegato "A", in Tabella 2, lettera b).
2. Per le occupazioni di cui ai punti a) e b) di durata superiore ai trenta giorni, la tassa va maggiorata nelle seguenti misure percentuali:
 - occupazione di durata non superiore a 90 giorni: maggiorazione del 30%;
 - occupazioni superiori a 90 giorni e fino a 180 giorni: maggiorazione del 50%;
 - occupazione di durata maggiore di 180 giorni: maggiorazione del 100%.

Articolo 38

Occupazioni temporanee con cantieri di lavoro per la messa in dimora di condutture, cavi impianti in genere destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, nonché quelli destinati allo stesso scopo

1. Per le occupazioni temporanee di suolo e spazi soprastanti e sottostanti il suolo effettuate con cantieri di lavoro, ai fini della posa a dimora ovvero della manutenzione di condutture, cavi, impianti in genere e di altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonché con seggiovie e funivie, si applica la riduzione del 50% alle tariffe di cui all'Allegato "A", in Tabella 2, lettera g).
2. Per le occupazioni temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo effettuate in dipendenza di lavori per la posa a dimora o per la manutenzione di cavi, condutture ecc., non finalizzati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, la tassa è dovuta nella misura prevista dall'art. 32 del presente regolamento.

Articolo 39

Occupazioni con autovetture ad uso privato su aree destinate a parcheggio

1. Per le occupazioni temporanee con autovetture di uso privato realizzate su aree eventualmente destinate a parcheggio dal Comune, con posti auto delimitati, si applica la tariffa di cui all'art. 32 comma 4, lettera a), del presente regolamento come all'Allegato "A", in Tabella 2, lettera h).

Articolo 40

Occupazioni realizzate durante l'esercizio di attività edili

1. Per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, si applica la riduzione del 50% sulla tariffa di cui all'art. 32 del presente Regolamento, come espresse nell'Allegato A", in Tabella 2, lettera i).

Articolo 41

Occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali o sportive

1. Per le occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, si applica la riduzione dell'80% sulla tariffa di cui all'art. 32 del presente regolamento, come nell'Allegato "A", in Tabella 2, lettera l).
2. Sono esonerati dal pagamento della tassa i promotori di manifestazioni o iniziative a carattere politico, purché l'area pubblica occupata per tali finalità non ecceda i 10 metri quadrati.

Articolo 42

Occupazioni superiori a trenta giorni o ricorrenti – Convenzioni

1. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente si applica la riduzione del 50% sulle tariffe dei precedenti articoli 32,33,34,35,36,37,38,39 e 40.
2. La riscossione è effettuata mediante convenzione, da stipularsi obbligatoriamente ed in forma preventiva, tra il Comune, ovvero tra l'eventuale Concessionario del Servizio ed il contribuente, come disciplinato al successivo articolo 48.

Articolo 43

Occupazioni nei mercati – Norme di rinvio

1. Per le occupazioni effettuate nelle aree di mercato si applicano, oltre alle norme del presente regolamento, le disposizioni di cui alla legge 112/91, al D.M. 248/93 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i regolamenti comunali per il commercio, per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e relativa tassa.
2. Si applicano altresì le disposizioni di regolamento di polizia urbana e sanitaria ed in ogni caso tutte le leggi e regolamenti afferenti al commercio su aree pubbliche.

Articolo 44

Esenzioni

1. Sono esenti dalla tassa:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari di servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere;
 - c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
 - d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia comunale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
 - e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune ed alla Provincia al termine della concessione medesima;
 - f) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;
 - h) le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree pubbliche a ciò destinate;
 - i) le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
 - j) le occupazioni temporanee di aree pubbliche non eccedenti i 10 metri quadrati realizzate dai promotori di manifestazioni o iniziative a carattere politico;
 - k) le occupazioni temporanee di aree pubbliche non eccedenti i 10 metri quadrati realizzate dai promotori di manifestazioni o iniziative a carattere politico;
 - l) le occupazioni permanenti o temporanee inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
- 2.** Gli aventi diritto all'esenzione dovranno fare espressa menzione del titolo di esenzione vantato nella domanda di concessione od autorizzazione, fermo restando l'obbligo dell'istanza di cui all'art.13 del presente regolamento.

CAPO IV

“DENUNCIA, MODALITA’ DI RISCOSSIONE ED ACCERTAMENTO”

Articolo 45

Denuncia dell'occupazione permanente

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti, di cui all'art. 6 del presente regolamento, devono presentare al Comune, ovvero all'eventuale Concessionario, apposita denuncia entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.

– La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso il competente ufficio.

– La denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto.

– Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione.

– L'attestato deve essere allegato alla denuncia ed i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.

2. L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verifichino variazioni nell'occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo.

– In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato entro il 31 marzo, utilizzando l'apposito modulo di cui al successivo art. 46.

3. Qualora in vista di disposizioni legislative statali, i termini per l'approvazione del bilancio di previsione vengono differiti, la scadenza del termine di cui al comma precedente è automaticamente differita al trentesimo giorno successivo a tale data.

4. Per le occupazioni permanenti del soprassuolo e del sottosuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, già denunciate in annualità precedenti, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio di ciascun anno.

– Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa ed il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Articolo 46

Versamento per le occupazioni permanenti

1. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso d'affidamento in concessione, al Concessionario del Comune, con arrotondamento ad un euro per difetto, se la frazione non è superiore a € 0,50, o per eccesso, se superiore.

2. La consegna delle attestazioni di pagamento a mezzo di conto corrente postale deve, di norma, essere effettuata direttamente all'ufficio competente; eventuali diverse modalità di trasmissione delle predette attestazioni avvengono a totale rischio del soggetto passivo del tributo.

3. La tassa, se d'importo superiore a euro 500,00, può essere corrisposta in quattro rate senza interessi, di uguale importo, aventi scadenza nei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre dell'anno di riferimento del tributo.

4. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno, la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse; qualora l'occupazione abbia inizio successivamente al 31 luglio, la rateizzazione può essere effettuata in due rate di uguale importo aventi scadenza, rispettivamente, nel mese di inizio dell'occupazione e nel mese di dicembre dello stesso anno ovvero, se l'occupazione cessa anteriormente al 31 dicembre, alla data della cessazione medesima.

5. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche in caso di riscossione mediante convenzione, ai sensi dell'art. 48 del presente regolamento.

Articolo 47

Denuncia e versamento per le occupazioni permanenti

1. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al precedente art. 46, da effettuarsi non oltre il termine di scadenza dell'occupazione previsto dall'autorizzazione comunale ovvero dalla convenzione di cui all'art. 42 e disciplinato dal successivo art. 48.
2. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'Amministrazione - quali le occupazioni effettuate con automezzi privati su aree adibite dal Comune a parcheggio o quelle effettuate da commercianti che effettuino l'attività in forma itinerante ovvero quelle poste in essere dai "sorteggianti" di cui all'art. 7, comma 5, del D.M. 4 giugno 1993 n. 248 ecc. - il pagamento della tassa può essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto.

Articolo 48

Riscossione mediante convenzione

1. Per le occupazioni temporanee di durata superiore ai trenta giorni o che si verifichino con carattere ricorrente, come risultanti dall'autorizzazione, è disposta la riscossione mediante convenzione.

– In tal caso la tariffa di cui agli articoli 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 e 40 del presente regolamento, sono ridotte del cinquanta per cento.

2. La convenzione ha lo scopo di disciplinare:

a) la periodicità dei pagamenti della tassa, da effettuarsi mensilmente, trimestralmente ovvero per la intera durata dell'autorizzazione ad occupare, come rilasciata dal Comune.

Il pagamento della tassa deve avvenire, non oltre la scadenza della rata convenuta, nei termini e con le modalità previste dagli articoli 47 e 46, comma 1, del presente regolamento;

b) le sanzioni per il mancato rispetto delle scadenze previste per i pagamenti, disciplinate dal successivo art. 50 e con le modalità di cui agli articoli 47 e 46, comma 1 del presente regolamento, che comportano altresì l'obbligo dell'assolvimento in unica soluzione anticipata delle restanti rate;

c) la revoca dell'autorizzazione per recidività, nel mancato rispetto della scadenza delle rate, comportante, oltre all'applicazione delle sanzioni previste, anche la perdita del diritto ad occupare.

L'istanza di autorizzazione all'occupazione di cui all'art. 13 del presente regolamento, richiesta per periodi superiori a trenta giorni ovvero per occupazioni ricorrenti, comporta la completa adesione alle condizioni espresse nella convenzione.

Nell'atto di autorizzazione è fatta espressa menzione delle norme che regolano la convenzione di cui al presente articolo.

3. La convenzione va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune, e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso il competente ufficio; l'atto di convenzione deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto d'autorizzazione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto, quello delle singole rate e relative scadenze.

Articolo 49

Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa, contenzioso

1. Il Comune controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti con apposito avviso di liquidazione notificato nei modi di cui al successivo comma 3.

L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di tassa, determinata dal Comune e accettata dal contribuente, è effettuata dal contribuente medesimo mediante versamento con le modalità di cui agli articoli 47 e 46, comma 1, del presente regolamento, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

2. Il Comune provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di infedeltà, inesattezza e incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia.

A tal fine emette apposito avviso d'accertamento motivato nel quale sono indicati la tassa, nonché le soprattasse e gli interessi liquidati ed il termine di sessanta giorni per il pagamento.

3. Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, sono notificati al contribuente, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata od a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.
4. Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per più anni, l'avviso d'accertamento sarà notificato, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno.
5. Avverso gli atti di rettifica ovvero di accertamento d'ufficio è ammesso ricorso, nei modi e termini previsti dal D.Lgs. n. 546/92, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale competente per territorio, se già insediata al tempo della instaurazione della vertenza, diversamente il ricorso dovrà essere proposto all'Intendenza di Finanza competente nei tempi e modi di cui all'art. 20 DPR 638/72.
6. La riscossione coattiva della tassa di effettua, in unica soluzione, secondo le modalità previste all'art. 68 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43.
7. Si applica l'art. 2752 del Codice Civile - privilegio generale riservato per i Tributi Enti locali e per altri.
8. I Contribuenti possono richiedere, con apposita istanza diretta al Comune, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno di pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
Sull'istanza di rimborso il Comune provvede entro 90 giorni dalla data di presentazione della stessa.
Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi di mora in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto dalla data dell'avvenuto pagamento.

Articolo 50

Affidamento da parte del Comune del servizio di accertamento e riscossione della tassa

1. Ove il Comune lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico o funzionale, potrà affidare in concessione il servizio di accertamento e riscossione della tassa ad apposita azienda speciale di cui all'art. 22, comma 3, lettera c) della legge 8 giugno 1990, n. 142, ovvero ai soggetti iscritti all'Albo nazionale di cui all'art. 32 del decreto legislativo 507/93.
2. A tal fine, si applicheranno le disposizioni previste dal predetto D.Lgs. 507/93, capi I e II e successive integrazioni e modificazioni, dai Decreti Ministeriali, dalle istruzioni e circolari emanate dal Ministero delle Finanze e, per quanto di rispettiva competenza del Comune e del Concessionario del servizio.
3. Per le riscossioni da effettuarsi in forma diretta e di cui all'art. 47, comma 2, del presente regolamento, si utilizzano appositi bollettari e registri, obbligatoriamente e preventivamente vidimati dal Comune, annotati in apposito registro di carico e scarico redatto in duplice esemplare, di cui una copia tenuta dal Comune ed una dall'incaricato del servizio.
Tutti i registri e bollettari per le riscossioni in forma diretta, una volta ultimati, dovranno essere depositati nell'archivio comunale contestualmente al rendiconto periodico previsto dall'art. 26, comma 3, del Decreto Legislativo 507/93. Saranno comunque a disposizione del Concessionario o degli incaricati di questo ultimo per eventuali consultazioni.
Al termine di ciascun anno e al termine della gestione il numero dei bollettari e dei registri consegnati dovrà corrispondere al numero di quelli prelevati, secondo quanto riportato nel registro di carico e scarico.

Articolo 51

Funzionario responsabile

1. Il Comune designa un funzionario cui sono attribuite la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi di accertamento, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. L'Amministrazione comunicherà alla Direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile entro 60 giorni dalla sua nomina.
3. Nel caso di gestione del servizio in concessione le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al Concessionario del servizio, sotto la supervisione vigilanza del Comune.
4. Nell'espletamento dell'attività il Concessionario del servizio può agire per mezzo di un rappresentante munito di apposita procura, che non si trovi nei casi di incompatibilità previsti dall'art. 29 del decreto legislativo 507/93.

Di ciò dovrà essere fornita al Comune dichiarazione, resa a norma degli articoli 4, 20 e 26 della legge 15/68, unitamente al deposito dell'atto di conferimento della procura.

5. Il personale addetto al servizio dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento, rilasciata dal Comune e predisposta dal Concessionario.

Articolo 52

Sanzioni

1. Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

2. Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al 20 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

3. Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento - relativamente alle sole occupazioni permanenti - effettuati nei trenta giorni successivi alla data di scadenza stabiliti nell'art. 45, comma 1, del presente regolamento, le soprattasse di cui ai commi precedenti sono ridotti rispettivamente al 50 per cento ed al 10 per cento.

Le predette riduzioni sono inapplicabili alle occupazioni aventi carattere temporaneo.

4. Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto.

CAPO V

“DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI”

Articolo 53

Norme transitorie e finali

1. Gli occupanti senza titolo il suolo pubblico e quelli che non abbiano ancora assolto il pagamento della tassa dovuta, devono entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, con le modalità tutte previste da questo ultimo, regolarizzare la loro posizione, come previsto dall'art. 56, comma 3, del decreto legislativo 507/93.

Decorso tale termine saranno adottate, nei confronti degli inadempienti, le sanzioni previste per le occupazioni abusive dalla legge e dal regolamento.

2. Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con il presente Regolamento che avrà piena attuazione dopo intervenuta la prescritta approvazione e pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Articolo 54

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento divenuto esecutivo ai sensi del T.U. n.267/2000, è pubblicato all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore il 01.01.2004.

Articolo 55

Abrogazione di precedenti disposizioni

1. Il presente regolamento sostituisce ogni precedente norma regolamentare.

ALLEGATO “A”**TABELLA 1****OCCUPAZIONI PERMANENTI**

DESCRIZIONE	CATEGORIE	
	1 [^]	2 [^]
Occupazioni del suolo (comma 1 – lettera a)	€ 42,80	€ 37,77
Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo (comma 1 – lettera c)	€ 28,53	€ 25,18

TABELLA 2**OCCUPAZIONI TEMPORANEE**

DESCRIZIONE	Misure di riferimento della tariffa	CATEGORIE	
		1 [^]	2 [^]
a) Occupazioni del suolo (comma 1 – lettera a)	Giornaliera	€ 3,36	€ 2,52
	Oraria	€ 0,14	€ 0,10
b) Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo (comma 1 – lettera c)	Giornaliera	€ 1,17	€ 0,88
	Oraria	€ 0,049	€ 0,037
c) Occupazioni con tende (comma 3)	Giornaliera	€ 2,36	€ 1,48
	Oraria	€ 0,09	€ 0,06
d) Occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti con esclusione di quelle realizzate con installazione di attrazioni (comma 4)	Giornaliera	€ 5,04	€ 3,78
	Oraria	€ 0,21	€ 0,16
e) Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono il loro prodotto (comma 4)	Giornaliera	€ 1,68	€ 1,26
	Oraria	€ 0,07	€ 0,05
f) Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (comma 5 – 2° periodo)	Giornaliera	€ 0,69	€ 0,50
	Oraria	€ 0,03	€ 0,02
g) Occupazioni di sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere	Giornaliera	€ 2,36	€ 1,48
	Oraria	€ 0,09	€ 0,06
h) Occupazioni con autovetture ad uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune (comma 6)	Giornaliera	€ 2,36	€ 1,48
	Oraria	€ 0,09	€ 0,06
i) Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia (comma 6 bis)	Giornaliera	€ 3,36	€ 2,52
	Oraria	€ 0,14	€ 0,10
l) Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive (comma 7)	Giornaliera	€ 2,36	€ 1,48
	Oraria	€ 0,09	€ 0,06

ALLEGATO “B”

Tabella 1: *Elenco strade, spazi ed aree pubbliche di 1^ categoria.*

Via Campo	P.zza Caduti in Guerra
P.zza Trieste	Via Fiume
Via Piave	Via D'Annunzio
Via XXIV MAGGIO	

Tabella 2: *Elenco strade, spazi ed aree pubbliche di 2^ categoria.*

Acacie delle via	Lungo vicolo
Alfieri via	Macello via
Alighieri via	Madonnelle via
Assunta via	Magnolie delle via
Baracca via	Mameli via
Barbato Aless. via	Mantegna via
Bellini via	Manzoni via
Bixio via	Martiri di via Fani via
Boccaccio via	Mascagni via
Caporetto via	Mazzini via
Caravaggio via	Mimose delle via
Carinaro-Gricignano via Prov.	Modigliani via
Carmignola via	Montale via
Casignano via	Moro via
Cavuur via	Mozart via
Cervi F.Ili via	Municipio p.zza
Chiesa via	Napoli via
Cimarosa via	Nievo via
Cinque Vie Strada Comunale	Nobili via
Consortile via	Olmi via
Coppola M.V. via	Pace via
Croce via	Paganini via
Da Vinci L. via	Paisiello via
Dali via	Palazzo via
De Chirico via	Palme delle via
De Filippo via	Parini via
De Gasperi via	Pascoli via
De Nicola via	Pellico via
Deledda via	Petrarca C. via
Falcone via	Picasso via
Fermi via	Pini dei via
Fiori dei via	Pola via
Fratte via	Puccini via
Galilei via	Redipuglia via
Garibaldi via	Rose delle via
Gigli via	Rossini via
Ginestre delle via	Salvatore S. via
Giotto via	Sauro via
Giovanni XXIII via	Scaramazza via
Gorizia via	Sciaccia via
Gramsci via	Sepe A. via
Guida C. via	7 bis Strada Statale
Guttuso via	Sturzo via
Iommelli via	Tagliamento via
Isonzo via	Tasso via
Kennedy via	Tempio vico
Larga via	Tiziano via
Leopardi via	Togliatti via
Libertà della via	Torre Bianca via



Trieste via
Ungaretti via
Verdi via
Villa Literno – Nola Sup. Str
Virgilio via

Vivaldi via
Viviani via
Volta via
Zampella via
Zara via